



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**  
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO  
**S. PIETRO IN VINCOLI**

**Circolare n.133**

I.C.S. SAN PIETRO IN VINCOLI - RAVENNA  
Prot. 0000330 del 11/01/2025  
IV (Uscita)

**Alle Famiglie degli Alunni**  
**Ai Docenti**  
**All'Ufficio Alunni**  
**Al Sito Web**

**Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 scuola primaria e secondaria di primo grado. Deroghe al limite massimo ore di assenza.**

Si trasmettono all'attenzione dei genitori, del personale docente e di segreteria i contenuti della delibera n. 13 assunta dal Collegio Docenti in data 12 settembre 2024 e della delibera n. 28 assunta in data 12 dicembre 2024, che trovano applicazione in materia di validità dell'anno scolastico nei settori della scuola primaria e secondaria di I grado.

Si trasmette congiuntamente il "Regolamento criteri di deroga validità anno scolastico" adottato, su proposta del Collegio dei docenti, dal Consiglio d'istituto con delibera n. 66 in data 13 dicembre 2024, che trova applicazione dal corrente a. s. e seguenti.

**L'introduzione dell'art. 12 della Legge 159/23, che modifica la vigilanza sull'obbligo di istruzione, ha comportato che la validazione dell'anno scolastico trovi applicazione per tutti gli alunni della scuola del I ciclo: secondaria e primaria.**

*-L'Art. 12 della Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" sostituisce l'art.114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e che riporta ai comma 4-5 " 4. Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di **procedura penale** se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4. "*

La delibera assunta dal Collegio dei docenti definisce il monte ore personalizzato che deve essere obbligatoriamente conseguito dagli alunni frequentanti la nostra istituzione in relazione al corso frequentato per l'ammissione alla classe successiva nei settori della scuola primaria e secondaria o agli Esami di Stato per l'a. s. 24- 25.

**La normativa vigente richiede per ciascun alunno frequentante il settore della scuola secondaria e della scuola primaria la frequenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dell'orario di lezioni personalizzato calcolati su 33 settimane di erogazione del servizio scolastico.**

Via L. Da Vinci, 8 - 48125 S. Pietro in Vincoli - RA

Tel.0544/551603 - Fax 0544/553014 web: [www.icspvincoli.edu.it](http://www.icspvincoli.edu.it)

Cod. Mecc. RAIC802007 - Cod.Fisc. 80106760392 - Codice univoco fatturazione elettronica UFUX2A

e-mail: [raic802007@istruzione.it](mailto:raic802007@istruzione.it)

e-mail certificata: [raic802007@pec.istruzione.it](mailto:raic802007@pec.istruzione.it)

SCUOLA	Ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo presenze 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
<b>Primaria</b>	40 ore settimanali (tempo pieno)	1320	990	330
	28 ore settimanali (tempo normale)	924	693	231
	29 ore settimanali (tempo normale)	957	718	239
	30 ore settimanali (tempo normale)	990	743	247
	32 ore settimanali (tempo normale)	1056	792	264
<b>Secondaria di Primo Grado</b>	30 ore settimanali (tempo normale)	990	743	247

#### **Scuola Primaria: Tempo Pieno (40 ore)**

Il monte ore annuale è di 1.320 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 990 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 330 ore.

#### **Scuola Primaria: tempo normale (28 ore)**

Il monte ore annuale è di 924 (28 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 693 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 231.

#### **Scuola Primaria: tempo normale (29 ore)**

Il monte ore annuale è di 957 (29 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 718 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 239.

#### **Scuola Primaria: tempo normale (30 ore)**

Il monte ore annuale è di 990 (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 247.

#### **Scuola Primaria: tempo normale (32 ore)**

Il monte ore annuale è di 1056 (32 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 792 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 264.

#### **Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola (30 ore)**

Il monte ore annuale è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 247.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;
- l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza.

Si richiama particolarmente l'attenzione dei genitori anche sui seguenti punti:

1. nel computo del monte ore di assenze effettuate durante il periodo scolastico vengono considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate

2. la normativa vigente definisce che in presenza di motivate deroghe per casi eccezionali e congruamente motivati si procede alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato "purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

*Art.11 del Decreto legislativo n. 59 del 2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53") richiamando però l'attenzione dei genitori su quanto riportato al comma 2 e 3 dell'art.11 "2.Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione**.3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di primo ciclo".*

In sede di Consigli di interclasse/classe di scrutinio primo periodo, intermedi di secondo periodo dell'anno in corso, si procede al monitoraggio delle assenze degli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado con invio di informativa scritta alle relative famiglie in situazione di frequenza non regolare e/o presenza di ritardi reiterati in ingresso, affinché sia loro possibile avere aggiornata la quantità oraria di assenze effettuate dallo studente. La comunicazione sarà trasmessa attraverso il registro elettronico.

## REGOLAMENTO CRITERI DI DEROGA VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

- **Assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- **Assenze continuative** superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;
- **Assenze per motivi di culto;**
- **Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- **Assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive** a livello agonistico organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;
- **Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di Classe saranno chiamati ad esprimersi.**

Solo in casi eccezionali (particolare disagio socio-ambientale, eventi personali e/o familiari gravi e drammatici ecc...) si può, previa valutazione del Consiglio di classe motivata e documentata, procedere a deroga pur in presenza del superamento del limite di assenze previsto. Tale deroga dovrà sempre tenere in debito conto le finalità educative e formative delle discipline e la loro valutazione. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata, alla quale segue passaggio ed approvazione da parte del Collegio dei Docenti. Occorre ricordare di presentare eventuali casi nel collegio di maggio.

La **documentazione** relativa alla giustificazione delle assenze dovrà essere fornita dalla famiglia all'ufficio di segreteria, protocollata entro il 31 maggio di ogni anno. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata dall'istituto. Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per gli alunni trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Al raggiungimento della soglia di 200 ore di assenze non continuative per la scuola secondaria il coordinatore, supportato dalla segreteria, segnalerà al Consiglio di Classe gli allievi a rischio esclusione dallo scrutinio finale per l'elevato numero di assenze. Ai genitori verrà segnalata, con comunicazione scritta, la situazione a rischio di non ammissione alla classe successiva.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Pierangela Izzi

Firma apposta in forma digitale sul documento  
originale ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse